

Codice A1403A

D.D. 1 marzo 2018, n. 136

**UNIKA STUDIO DI FISIOKINESITERAPIA SRL: verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di realizzazione di ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello con sede in Ovada (AL), Via Giosue' Carducci n. 1-3-5-9.**

Il legale rappresentante della Società “UNIKA STUDIO DI FISIOKINESITERAPIA SRL”, con istanza del 15 gennaio 2018, protocollata in arrivo il 17 gennaio 2018 con il n. 1277/A1403A, ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente alla realizzazione di ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello con sede in Ovada (AL), Via Giosuè Carducci n. 1-3-5-9.

In applicazione della DGR n. 18-4763 del 13 marzo 2017, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008 e s.m.i., e della DDR n. 252 del 10 aprile 2017 l'istanza succitata è stata contestualmente inviata dal legale rappresentante della Società “UNIKA STUDIO DI FISIOKINESITERAPIA SRL” alla Direzione generale dell'ASL AL, competente per territorio, che entro il termine di 30 giorni dal ricevimento poteva inviare osservazioni al Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera della Direzione Sanità.

L'ASL AL con la nota prot. 0018568 del 20 febbraio 2018 ha trasmesso il parere favorevole rilasciato dal Direttore del Distretto Acqui Terme – Ovada sul presupposto che l'attività venga svolta esclusivamente in regime privatistico.

Tenuto conto che la D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013 stabilisce che, per il periodo di validità dei vigenti atti di programmazione socio-sanitaria e comunque sino alla revisione degli standard di fabbisogno, la Regione provvederà unicamente alla verifica di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. delle nuove iniziative imprenditoriali private finalizzate allo svolgimento di attività ambulatoriali in regime esclusivamente privatistico.

Preso atto che dal contenuto dell'istanza si rileva l'impegno della struttura a svolgere attività esclusivamente in via privatistica e a non presentare richiesta di accreditamento.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della Società “UNIKA STUDIO DI FISIOKINESITERAPIA SRL”.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;  
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;  
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;  
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008;  
vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013;  
vista la D.G.R. n. 24-4069 del 17 ottobre 2016;  
vista la D.G.R. n. 18-4763 del 13 marzo 2017;  
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1- 4046 del 17/10/2016

*determina*

- di esprimere, ai sensi dell'art. 8 ter del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., parere favorevole sulla richiesta presentata dalla Società "UNIKA STUDIO DI FISIOKINESITERAPIA SRL" in quanto l'attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Emanuela ZANDONA'